



Circolare Mensile n. 8 di agosto 2020

AGOSTO 2020: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Interventi di riqualificazione energetica e antisismici - Superbonus del 110% - Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito d'imposta.....	2
2 Agevolazioni per la capitalizzazione delle medie imprese - Provvedimento attuativo	3
3 Autotrasportatori - Investimenti per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare - Concessione di contributi	4
4 Autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti - Decorrenza delle nuova modalità di determinazione del <i>fringe benefit</i>	6
5 <i>Voucher</i> per la mobilità sostenibile concesso ai dipendenti - Trattamento fiscale.....	6
6 Sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli - Estensione all'esercizio 2020	7
7 Locazioni brevi e attività d'impresa - Chiarimenti.....	8
8 " <i>Voucher manager</i> " per le PMI - Modifiche alla disciplina.....	8
9 Comunicazione degli oneri detraibili per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Estensione alle spese di istruzione scolastica	9
10 Detrazione IRPEF per oneri - Pagamento mediante <i>software</i>	10
11 Credito d'imposta per le commissioni su pagamenti elettronici - Utilizzo in compensazione ...	11
12 Ravvedimento - Rivalsa e detrazione IVA - Disposizioni applicabili	11
13 Esonero dalla garanzia patrimoniale ai fini del rimborso IVA - Condizioni - Apposizione del visto di conformità - Dichiarazione integrativa.....	12

1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI - SUPERBONUS DEL 110% - OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847, sono state definite le modalità attuative delle disposizioni contenute nell'art. 121 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio"), il quale prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il c.d. "sconto sul corrispettivo"; • la cessione della detrazione.
1.1	<p>TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI "CEDIBILI"</p> <p>In deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 lett. a) e b) del TUIR; • efficienza energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020; • adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. 1-<i>bis</i> - 1-<i>septies</i> del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all'art. 119 co. 4 del DL 34/2020; • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, <i>ivi</i> inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. "<i>bonus</i> facciate"); • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020; • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-<i>ter</i> del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 8 del DL 34/2020.
1.2	<p>MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE</p> <p>Sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, l'esercizio dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando il modello approvato ed allegato al provvedimento in esame, denominato "<i>Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica</i>"; • esclusivamente in via telematica; • a decorrere dal 15.10.2020; • entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. <p>A seconda dei casi, la comunicazione è inviata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente; • dall'amministratore di condominio; • da un condòmino appositamente incaricato, in mancanza dell'amministratore di condominio; • da un intermediario abilitato; • dal soggetto che rilascia il previsto visto di conformità.
1.3	<p>SOGGETTO TENUTO ALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE - INTERVENTI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI</p> <p>Per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, la comunicazione è inviata:</p>

segue	<ul style="list-style-type: none"> • dal beneficiario della detrazione, direttamente o tramite un intermediario abilitato, mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia; • esclusivamente dal soggetto che rilascia il previsto visto di conformità, se gli interventi danno diritto al "superbonus" del 110% ai sensi dell'art. 119 del DL 34/2020.
1.4	<p>SOGGETTO TENUTO ALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE - INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI</p> <p>Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione è inviata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'amministratore di condominio, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate; • da uno dei condòmini, appositamente incaricato, se non è stato nominato un amministratore in quanto non obbligatorio (ai sensi dell'art. 1129 c.c., la nomina dell'amministratore di condominio è obbligatoria quando i condòmini sono più di otto). <p>Interventi sulle parti comuni degli edifici con "superbonus" del 110%</p> <p>Se la comunicazione riguarda interventi sulle parti comuni degli edifici che fruiscono del "superbonus" del 110% ai sensi dell'art. 119 del DL 34/2020, la comunicazione può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal soggetto che rilascia il previsto visto di conformità; • dall'amministratore del condominio, direttamente o mediante un intermediario abilitato; • da uno dei condòmini, appositamente incaricato, se non vi è l'obbligo di nominare l'amministratore del condominio, ai sensi dell'art. 1129 c.c., ed i condòmini non vi abbiano provveduto. In questi casi, il soggetto che rilascia il previsto visto di conformità è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni. <p>Per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 1, 2 e 3 dell'art. 119 del DL 34/2020 che consentono di beneficiare del "superbonus" del 110%, inoltre, la comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione dei tecnici abilitati.</p>
2	<p>AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE MEDIE IMPRESE - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</p> <p>Con il DM 10.8.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 24.8.2020 n. 210, sono state stabilite le disposizioni attuative dell'art. 26 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio"), contenente la disciplina agevolativa per la capitalizzazione delle medie imprese (imprese il cui fatturato è compreso tra 5 e 50 milioni di euro) danneggiate dalla pandemia da COVID-19 (sono tali le imprese i cui ricavi del bimestre marzo-aprile 2020 sono inferiori di oltre il 33% rispetto a quelli del corrispondente periodo del 2019).</p> <p>Le agevolazioni competono a condizione che tali società deliberino un aumento di capitale tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020 e che entro il 31.12.2020 le somme siano interamente versate.</p>
2.1	<p>CREDITI D'IMPOSTA</p> <p>In presenza delle condizioni di cui sopra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai soggetti che hanno sottoscritto l'aumento di capitale compete un credito d'imposta pari al 20% delle somme sottoscritte e versate; • alla società che ha deliberato l'aumento di capitale compete un credito d'imposta parametrato alle perdite che essa subisce nell'esercizio 2020.
2.2	<p>ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEI CREDITI</p> <p>Per entrambi i crediti d'imposta, il DM 10.8.2020 prevede l'obbligo di invio di apposite istanze all'Agenzia delle Entrate.</p>

segue	<p>I crediti sono riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, e in ogni caso sino ad esaurimento delle risorse stanziare, pari a complessivi 2 miliardi di euro.</p> <p>I termini e le modalità di presentazione delle istanze saranno disciplinati da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.</p>
3	<p>AUTOTRASPORTATORI - INVESTIMENTI PER IL RINNOVO E L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL PARCO VEICOLARE - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI</p>
	<p>Con il DM 12.5.2020 n. 203 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 27.7.2020 n. 187) e il DM 7.8.2020 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 19.8.2020 n. 206), sono state stabilite le modalità di concessione di contributi finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; • per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, nonché per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.
3.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI</p> <p>Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attive sul territorio italiano; • iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
3.2	<p>INVESTIMENTI AGEVOLABILI</p> <p>È possibile beneficiare dei contributi in esame per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli pesanti, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (<i>full electric</i>), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica; • la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa anti-inquinamento Euro 6, di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate; • l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6D-TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia; • l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori <i>standard</i> di sicurezza e di efficienza energetica, nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP), rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale; • l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse, al fine di facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico. <p>I suddetti investimenti sono finanziabili esclusivamente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avviati dal 29.7.2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del DM 203/2020); • ultimati entro il 16.11.2020 (primo periodo di incentivazione), ovvero entro il 30.6.2021 (secondo periodo di incentivazione).

<p><i>segue</i></p>	<p>Per singola impresa, l'importo massimo ammissibile degli investimenti non può superare il limite di 550.000,00 euro.</p> <p><i>Luogo e periodo di effettuazione dell'investimento</i> In caso di acquisizione di veicoli, la concessione del contributo è comunque subordinata alla dimostrazione che la prima immatricolazione sia avvenuta in Italia. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, né i veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.</p> <p><i>Veicoli oggetto di rottamazione</i> I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno 3 anni precedenti al 28.7.2020.</p> <p><i>Mantenimento della disponibilità dei beni</i> I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31.12.2023, pena la revoca del contributo erogato.</p>
<p>3.3</p>	<p>AMMONTARE DEI CONTRIBUTI Il contributo spettante varia in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla tipologia del veicolo acquisito; • alle modalità di alimentazione del veicolo; • alla contestuale rottamazione di un precedente veicolo. <p>In generale, i contributi sono maggiorati del 10% in relazione alle acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese.</p> <p>I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento previste.</p>
<p>3.4</p>	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di prenotazione del contributo devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire dalle ore 10.00 dell'1.10.2020 ed entro le ore 8.00 del 16.11.2020 (primo periodo di incentivazione), oppure dalle ore 10.00 del 14.5.2021 ed entro le ore 8.00 del 30.6.2021 (secondo periodo di incentivazione); • mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it; • utilizzando il modello di istanza reperibile sul sito del soggetto gestore all'indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione, debitamente compilato attraverso l'apposito <i>format</i> informatico e firmato con la firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa; • allegando la prevista documentazione, in particolare il contratto di acquisizione dei beni oggetto di incentivazione, avente data non anteriore al 29.7.2020. <p>Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo.</p> <p><i>Rilevanza del momento di presentazione della domanda</i> I contributi sono concessi in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (rileva la data e l'ora di invio dell'istanza tramite PEC) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
<p>3.5</p>	<p>MODALITÀ E TERMINI DI RENDICONTAZIONE DELL'INVESTIMENTO Per perfezionare la domanda, occorre trasmettere la prevista documentazione di prova del perfezionamento dell'investimento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le fatture, debitamente quietanzate, relative all'integrale pagamento del prezzo del bene; • la documentazione dell'avvenuta immatricolazione del veicolo; • la documentazione dell'avvenuta radiazione per rottamazione del veicolo.

segue	<p>Ove l'acquisizione dei beni avvenga mediante contratto di <i>leasing</i> finanziario, dovrà essere dimostrato il pagamento dei canoni in scadenza fino alla data ultima per l'invio della documentazione, tramite fattura quietanzata rilasciata dalla società di <i>leasing</i> o con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della suddetta società.</p> <p>La rendicontazione in esame deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> tramite l'apposita piattaforma informatica che sarà resa nota sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti) e su quello del soggetto gestore (http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione); a partire dalle ore 10.00 dell'1.12.2020 ed entro le ore 16.00 del 30.4.2021, in relazione alle domande presentate dall'1.10.2020 al 16.11.2020 (primo periodo di incentivazione); ovvero a partire dalle ore 10.00 del 15.7.2021 ed entro le ore 16.00 del 15.12.2021, in relazione alle domande presentate dal 14.5.2021 al 30.6.2021 (secondo periodo di incentivazione). <p>Le domande non rendicontate nei termini decadono automaticamente.</p>
4	<p>AUTOVEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI - DECORRENZA DELLE NUOVA MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL <i>FRINGE BENEFIT</i></p>
	<p>Con la ris. 14.8.2020 n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla decorrenza della nuova disciplina dei <i>fringe benefit</i>, ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR (come modificato dall'art. 1 co. 632 della L. 160/2019, legge di bilancio 2020), per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.</p> <p>La nuova disciplina si applica ai veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall'1.7.2020.</p>
4.1	<p>NUOVA IMMATRICOLAZIONE</p> <p>La locuzione "<i>di nuova immatricolazione</i>" va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dall'1.7.2020 (non rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020, vale a dire l'1.1.2020).</p>
4.2	<p>CONTRATTI STIPULATI DALL'1.7.2020</p> <p>Al fine di individuare i "<i>contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020</i>", rileva il momento della sottoscrizione, da parte del datore di lavoro e del dipendente, dell'atto di assegnazione del <i>benefit</i>.</p> <p>È necessario, inoltre, che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dall'1.7.2020.</p>
4.3	<p>CONTRATTO STIPULATO DALL'1.7.2020 CON IMMATRICOLAZIONE ANTECEDENTE</p> <p>Nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dall'1.7.2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, il <i>benefit</i> dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.</p>
5	<p>VOUCHER PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CONCESSO AI DIPENDENTI - TRATTAMENTO FISCALE</p>
	<p>Con la risposta a interpello 31.8.2020 n. 293, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i <i>voucher</i> corrisposti ai dipendenti per favorire gli spostamenti casa-lavoro tramite biciclette o altre forme di mobilità sostenibile, previsti dal DM 20.7.2016 n. 208 (c.d. "buoni mobilità"), rientrano nella soglia dei <i>fringe benefit</i> di cui all'art. 51 co. 3 del TUIR.</p>
5.1	<p>NOZIONE</p> <p>Con riferimento al caso di specie, si rileva che i "buoni mobilità", come definiti dal citato DM, si sostanziano in <i>voucher</i> prepagati validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di <i>car sharing</i> o <i>bike sharing</i>, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto pubblico locale.</p>

5.2	<p>TRATTAMENTO FISCALE</p> <p>Nel caso di specie il dipendente non fruisce di un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l'acquisto di un abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per cui i <i>voucher</i> non rientrano nella previsione di esclusione di cui all'art. 51 co. 2 lett. d) e d-bis) del TUIR.</p> <p>Il "buono mobilità" concorre quindi alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività, ferma restando la soglia di esenzione dei <i>fringe benefit</i>.</p> <p>Ai sensi dell'art. 51 co. 3, ultimo periodo, del TUIR, infatti, <i>"non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito"</i>.</p> <p>Raddoppio del limite di esenzione dei fringe benefit per l'anno 2020</p> <p>Si segnala che, per effetto dell'art. 112 del DL 14.8.2020 n. 104, limitatamente al periodo d'imposta 2020, tale importo è elevato da 258,23 a 516,46 euro.</p>
6	<p>SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE NEI TITOLI NON DUREVOLI - ESTENSIONE ALL'ESERCIZIO 2020</p>
	<p>Con il DM 17.7.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 14.8.2020 n. 203, sono state estese all'esercizio 2020 le disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli, contenute nell'art. 20-<i>quater</i> del DL 23.10.2018 n. 119, conv. L. 17.12.2018 n. 136.</p>
6.1	<p>CARATTERISTICHE DELLA DEROGA</p> <p>In particolare, la richiamata norma del 2018 prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente (si tratta, infatti, di una disposizione a carattere facoltativo) ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente; • che la deroga si applichi con riferimento all'esercizio 2018 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare), ma che possa essere estesa, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli esercizi successivi, <i>"in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari"</i> (con il DM 15.7.2019, la deroga valutativa era già stata estesa all'esercizio 2019).
6.2	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>La norma fa riferimento, al co. 1, ai <i>"soggetti che non adottano i principi contabili internazionali"</i>. Pertanto, la deroga si applica ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile (artt. 2423 - 2435-<i>ter</i> c.c.) e i principi contabili nazionali emanati dall'OIC.</p> <p>Il regime derogatorio si applica, inoltre, alle imprese del settore assicurativo.</p> <p>In questo caso, è previsto, ai co. 2 e 3, un apposito potere regolamentare in capo all'IVASS e specifici obblighi in merito alla distribuzione degli utili derivanti dalla mancata svalutazione.</p> <p>Si ricorda che l'art. 19-<i>quinquies</i> co. 1 del DL 22/2019 (conv. L. 41/2019), in vigore dal 25.5.2019, ha esteso tali obblighi anche ai soggetti di cui all'art. 2 del DLgs. 38/2005.</p> <p>Tali soggetti, in precedenza obbligati all'utilizzo dei principi IAS/IFRS, hanno la facoltà, se i relativi titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, di applicare i principi contabili internazionali a decorrere dall'esercizio precedente all'1.1.2019 e, quindi, dall'esercizio 2018 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).</p>
6.3	<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>Sotto il profilo oggettivo, si evidenzia che la deroga riguarda i <i>"titoli non destinati a permanere durevolmente"</i> nel patrimonio dell'impresa e, quindi, le attività finanziarie iscritte nell'attivo circolante. Il termine "titoli" deve essere inteso in senso ampio, tale da ricomprendere sia i titoli partecipativi (azioni, quote di srl e strumenti finanziari assimilati), sia i titoli di debito (obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.).</p>

7	LOCAZIONI BREVI E ATTIVITÀ D'IMPRESA - CHIARIMENTI
	L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 26.8.2020 n. 278, ha affermato che, in assenza dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 4 co. 3-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), che avrebbe dovuto definire i criteri in base ai quali l'attività di locazione "breve" si presume svolta in forma imprenditoriale, occorre far riferimento ai principi generali stabiliti dall'art. 2082 c.c. e dall'art. 55 del TUIR.
7.1	DEFINIZIONE Si ricorda che l'art. 4 del DL 50/2017 definisce "locazioni brevi" i " <i>contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare</i> ".
7.2	IRRILEVANZA DELLA NORMATIVA REGIONALE Stante la mancata emanazione del regolamento che avrebbe dovuto definire i criteri per individuare le locazioni brevi effettuate in regime di impresa, è necessario fare riferimento ai principi generali dettati dal codice civile e dal TUIR. In questo contesto, pertanto, non rileva la normativa regionale in materia di attività e strutture turistico-ricettive, in quanto essa è volta a disciplinare l'attività turistica ai fini amministrativi, senza alcun rilievo ai fini fiscali. Pertanto, il fatto che le norme regionali individuino, in presenza di determinati requisiti, quali i periodi di occupazione, il carattere imprenditoriale o meno dell'attività stessa, non ha alcun impatto ai fini della tassazione dei redditi conseguiti. Non rileva neppure il numero delle unità immobiliari locate.
7.3	ELEMENTI RILEVANTI L'Agenzia delle Entrate rileva, che, dal punto di vista fiscale, al fine di valutare la natura imprenditoriale della locazione, si ritengono idonei, ad esempio, i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> • la fornitura, insieme alla messa a disposizione dell'abitazione, di servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali degli immobili, quali, ad esempio, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto o altri mezzi a noleggio, o l'offerta di guide turistiche o di altri servizi collaterali, per la cui fornitura si può presupporre l'esistenza di una organizzazione imprenditoriale; • la presenza di personale dipendente; • l'impiego di un vero e proprio "ufficio"; • l'utilizzo di un'organizzazione di mezzi e risorse umane e l'impiego di altri possibili fattori produttivi. Inoltre, l'Agenzia ricorda che, qualora l'attività di locazione commerciale venga esercitata non abitualmente, la stessa produrrà un reddito diverso occasionale ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR, che esclude l'applicazione della disciplina delle locazioni brevi (a parte il caso della sublocazione).
8	"VOUCHER MANAGER" PER LE PMI - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
	Con il DM 4.8.2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha definito alcune disposizioni relative alla concessione del c.d. " <i>voucher manager</i> " a beneficio delle PMI per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale (art. 1 co. 228 ss. della L. 145/2018).
8.1	SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ Per effetto dell'emergenza da COVID-19, viene stabilito che la durata massima dei contratti di consulenza specialistica di cui all'art. 3 del DM 7.5.2019 è incrementata dei giorni intercorrenti tra il 23.2.2020 e il 15.4.2020, secondo quanto previsto dal DL 18/2020 convertito.

8.2	<p>SOTTOSCRIZIONE E FIRMA DIGITALE DEL CONTRATTO</p> <p>Il contratto deve essere sottoscritto entro la data della prima richiesta di erogazione e deve essere inviato dall'impresa beneficiaria al Ministero dello Sviluppo economico contestualmente alla medesima richiesta.</p>
8.3	<p>VARIAZIONI DEL CONTRATTO</p> <p>Le imprese possono presentare in qualsiasi momento richiesta di variazione del contratto (ad esempio, riduzione di importo, data di avvio, durata, ambito, <i>manager</i> qualificato, società fornitrice):</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite PEC all'indirizzo managerinnovazione@pec.mise.gov.it; • allegando il nuovo contratto o una integrazione del contratto esistente.
8.4	<p>TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE A SALDO</p> <p>Il termine ultimo per l'invio al Ministero dello Sviluppo economico delle richieste di erogazione a saldo è fissato al 20.12.2021.</p> <p>Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.</p>
8.5	<p>ULTERIORI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO</p> <p>Il soggetto beneficiario deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo economico, unitamente alla domanda di erogazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al "<i>Completamento delle informazioni rese in ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio</i>", predisposta sulla base dello schema allegato al decreto in esame.</p>
9	<p>COMUNICAZIONE DEGLI ONERI DETRAIBILI PER LA PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI - ESTENSIONE ALLE SPESE DI ISTRUZIONE SCOLASTICA</p> <p>Ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (modelli 730 e REDDITI PF), con il DM 10.8.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 20.8.2020 n. 207, la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri detraibili IRPEF è stata estesa alle spese di istruzione scolastica.</p>
9.1	<p>SPESE INTERESSATE</p> <p>La nuova comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate riguarda i dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.</p> <p>La comunicazione in esame non riguarda le spese di istruzione universitaria, per le quali l'obbligo comunicativo è già applicabile a partire dalle spese sostenute nel 2015.</p> <p>Tasse scolastiche versate con il modello F24</p> <p>Non devono essere trasmessi i dati delle tasse scolastiche versate con il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Rimborsi</p> <p>La comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate riguarda anche i dati dei rimborsi delle spese scolastiche, erogati nell'anno precedente, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata; • riferimento a ciascun iscritto all'istituto scolastico. <p>Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella Certificazione Unica.</p>
9.2	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>I soggetti interessati dalla nuova comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate sono quelli di cui all'art. 1 della L. 62/2000, il quale sancisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.</p> <p>Rimborsi</p> <p>Oltre ai suddetti soggetti, la comunicazione si applica anche agli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese di istruzione scolastica.</p>

9.3	<p>DECORRENZA</p> <p>Le nuove comunicazioni relative alle spese scolastiche sostenute e ai relativi rimborsi sono effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via facoltativa, con riferimento agli anni d'imposta 2020 e 2021; • obbligatoriamente, a partire dal periodo d'imposta 2022.
9.4	<p>MODALITÀ E TERMINE DI COMUNICAZIONE</p> <p>L'invio dei dati riguardanti le spese scolastiche sostenute e i relativi rimborsi deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, quindi entro il 28.2.2021 in relazione alle spese sostenute e ai rimborsi erogati nell'anno 2020; • in via telematica, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità operative che saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
9.5	<p>REGIME SANZIONATORIO</p> <p>Con riferimento alle comunicazioni relative agli anni d'imposta 2020 e 2021, che avvengono in via facoltativa, non si applicano le sanzioni di cui all'art. 3 co. 5 del DLgs. 175/2014, <i>"a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata"</i>.</p> <p>Sanzioni a regime</p> <p>A regime, l'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni in esame è infatti soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97; • con un massimo però di 50.000,00 euro. <p>Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.</p> <p>Primo anno di applicazione dell'obbligo</p> <p>Per il primo anno di applicazione dell'obbligo di comunicazione, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di <i>"lieve tardività"</i> nella trasmissione dei dati; • oppure di errata trasmissione degli stessi, <i>"se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata"</i>. <p>Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni delle spese scolastiche relative all'anno d'imposta 2022.</p> <p>Correzione dei dati trasmessi</p> <p>Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro i 5 giorni successivi alla scadenza; • ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
10	<p>DETRAZIONE IRPEF PER ONERI - PAGAMENTO MEDIANTE SOFTWARE</p> <p>Dall'1.1.2020, l'art. 1 co. 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bonifico bancario o postale; • altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). <p>Con la risposta a interpello 5.8.2020 n. 247, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che fra gli "altri mezzi di pagamento" non rientra il <i>software</i> realizzato allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti, ad esempio perché non possiedono un conto corrente bancario, seppur detto sistema permetta di identificare i contribuenti.</p>

11	CREDITO D'IMPOSTA PER LE COMMISSIONI SU PAGAMENTI ELETTRONICI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
	<p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 31.8.2020 n. 48:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato istituito l'apposito codice tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività d'impresa, arte o professioni in relazione alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori finali, a partire dall'1.7.2020, di cui all'art. 22 del DL 124/2019 e al provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2020 n. 181301; • sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
11.1	ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO <p>Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa per le commissioni relative ai pagamenti elettronici. A tal fine deve essere utilizzato il nuovo codice tributo "6916", istituito dalla risoluzione in esame.</p>
11.2	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"); • i campi "mese di riferimento" e "anno di riferimento" sono valorizzati con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d'imposta, rispettivamente nei formati "00MM" e "AAAA".
11.3	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 <p>I modelli F24 contenenti le compensazioni in esame devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p>
12	RAVVEDIMENTO - RIVALSA E DETRAZIONE IVA - DISPOSIZIONI APPLICABILI
	<p>Nella risposta a interpello 21.8.2020 n. 267, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di esercizio dei diritti di rivalsa e detrazione IVA in caso di regolarizzazione di operazioni imponibili tramite il meccanismo del ravvedimento operoso.</p>
12.1	INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 60 DEL DPR 633/72 <p>Nelle ipotesi di ravvedimento operoso le parti coinvolte non possono avvalersi di quanto disposto dall'art. 60 ultimo comma del DPR 633/72, il quale prevede la possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il cedente, di rivalersi sull'acquirente per l'IVA versata a seguito di avvisi di accertamento o rettifica; • per l'acquirente, di esercitare – a determinate condizioni – la detrazione dell'imposta che gli è stata in tal modo addebitata. <p>In caso di regolarizzazione "spontanea", infatti, verrebbe meno il presupposto per l'applicazione della suddetta norma, la quale risulterebbe esclusivamente utilizzabile qualora la regolarizzazione dipenda da avvisi di accertamento o rettifica.</p>
12.2	APPLICAZIONE DELLE REGOLE ORDINARIE <p>Per la regolarizzazione delle rispettive posizioni, le parti coinvolte potranno, dunque, fare riferimento alle disposizioni di carattere generale. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il cedente/prestatore sarà tenuto ad emettere – senza limiti temporali – una nota di variazione in aumento in base a quanto previsto dall'art. 26 co. 1 del DPR 633/72, così da tener conto della maggiore IVA dovuta; • il cessionario/committente, invece, per effetto di quanto previsto dall'art. 19 co. 1 del DPR 633/72, potrà esercitare il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitatagli in via di rivalsa a decorrere dal momento in cui viene emessa la

	suddetta nota di variazione ed in ogni caso – al più tardi – con la dichiarazione relativa all’anno in cui il medesimo diritto alla detrazione è sorto.
13	ESONERO DALLA GARANZIA PATRIMONIALE AI FINI DEL RIMBORSO IVA - CONDIZIONI - APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.8.2020 n. 292 è stata riconosciuta la possibilità a una società extra-UE con rappresentante fiscale in Italia di ottenere il rimborso IVA senza prestare garanzia, anche in presenza di avvisi di accertamento ricevuti nelle annualità precedenti a quelle in cui è stato chiesto il rimborso dell’imposta.
13.1	<p>EROGAZIONE DEI RIMBORSI IVA CON PRESTAZIONE DELLA GARANZIA</p> <p>Per l’erogazione dei rimborsi IVA di importo superiore a 30.000,00 euro è necessario prestare la garanzia patrimoniale, qualora sussista una delle condizioni soggettive di rischio previste dall’art. 38-<i>bis</i> co. 4 del DPR 633/72. La lett. b) di tale disposizione riguarda, in particolare, i soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000,00 euro; • al 5% degli importi dichiarati, se questi superano 150.000,00 euro ma non 1.500.000,00 euro; <p>all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000,00 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000,00 euro.</p>
13.2	<p>INAPPLICABILITÀ DELLA CONDIZIONE SOGGETTIVA DI RISCHIO</p> <p>Nel caso in esame, tuttavia, è stato rilevato che non sussistono preclusioni all’ottenimento dei rimborsi IVA senza prestare garanzia, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli avvisi ricevuti dalla società nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso presentata nel 2016 (per l’anno 2015) sono stati impugnati con esito favorevole, dando luogo a sentenze passate in giudicato; • gli avvisi notificati al soggetto passivo nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso presentata nel 2018 (per l’anno 2017) sono stati oggetto di annullamento in autotutela o di acquiescenza con saldo integrale del dovuto in data anteriore alla presentazione della dichiarazione stessa.
13.3	<p>APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ</p> <p>La società può ottenere il rimborso IVA senza prestare garanzia previa presentazione, nel termine stabilito dall’art. 57 del DPR 633/72, della dichiarazione integrativa recante il visto di conformità precedentemente omissivo e fermo restando il rispetto delle ulteriori prescrizioni indicate nell’art. 38-bis del DPR 633/72.</p>